PROVINCIA DI MASSA – CARRARA
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA

PER LA NOMINA DEL GARANTE PROVINCIALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale Toscana 19 novembre 2009, n. 69;

Visto lo Statuto della Provincia di Massa-Carrara;

Visto il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Garante provinciale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 10/11/2026, e in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 11;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura pubblica di selezione comparativa finalizzata all'individuazione della candidatura idonea alla nomina del Garante provinciale dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Massa-Carrara.

Art. 1 – Oggetto e natura della procedura

La procedura è diretta a selezionare, mediante valutazione comparativa dei curricula e della documentazione presentata, una candidatura qualificata per la nomina a Garante provinciale. L'avviso non dà luogo a rapporto di lavoro, graduatoria concorsuale o attribuzione automatica dell'incarico e non vincola la Provincia alla nomina in presenza di candidature non adeguate.

La candidatura idonea è individuata con decreto del Presidente della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento. La Provincia può disporre, con provvedimento motivato, la proroga, la sospensione, la modifica o la revoca della procedura per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Art. 2 – Funzioni e ambito di attività

Il Garante opera in autonomia e indipendenza di giudizio, senza vincoli di subordinazione gerarchica o funzionale, sull'intero territorio provinciale e con riferimento ai luoghi e alle strutture nei quali le persone si trovino limitate o private della libertà personale.

- promuove l'osservazione, l'ascolto e la tutela dei diritti fondamentali delle persone ristrette;
- monitora le condizioni materiali e di vita nei luoghi di privazione della libertà;

- stimola e affianca le amministrazioni competenti per l'effettività dei diritti alla salute, all'istruzione, alla formazione, al lavoro e alla cultura;
- accoglie segnalazioni, istanze e reclami delle persone interessate, dei familiari, dei difensori, delle associazioni e dei terzi interessati;
- promuove iniziative per il reinserimento socio-lavorativo, l'inclusione sociale e la diffusione della cultura dei diritti umani e della legalità.

Art. 3 – Durata, gratuità e rimborsi

L'incarico dura tre anni dalla data della nomina ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo. L'incarico è svolto a titolo gratuito e non comporta indennità di funzione o compensi fissi a carico del bilancio provinciale.

Sono ammessi esclusivamente i rimborsi delle spese previsti dall'art. 11 del Regolamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla disciplina provinciale applicabile, previa autorizzazione quando richiesta e presentazione della documentazione giustificativa.

Art. 4 – Requisiti di ammissione

Possono presentare la candidatura le persone di riconosciuta indipendenza, comprovata moralità e specifica competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani e del diritto penitenziario che, alla data di scadenza dell'avviso, possiedano tutti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- comprovata e qualificata esperienza almeno quinquennale nei settori della tutela dei diritti umani, dell'esecuzione penale, del diritto penitenziario o del Terzo settore attivo in ambito penitenziario.

I requisiti devono permanere sino alla nomina e per tutta la durata dell'incarico. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione o, se accertato successivamente, la decadenza secondo il Regolamento.

Art. 5 – Cause ostative, di ineleggibilità e di incompatibilità

Non possono essere nominati coloro che abbiano riportato condanne penali irrevocabili per delitto non colposo, siano interdetti dai pubblici uffici oppure siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

Non possono ricoprire la carica:

- i membri del Governo o del Parlamento nazionale o europeo, i Presidenti di Regione e Provincia, i Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali, comunali o di Unioni di Comuni;
- i dirigenti di vertice delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i dirigenti di aziende pubbliche o partecipate dalla Provincia;
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni o strutture soggette alla vigilanza del Garante nel territorio provinciale;

- i dipendenti o consulenti continuativi dell'Amministrazione penitenziaria, della Magistratura o delle Forze di polizia in servizio.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate si applicano anche a chi abbia ricoperto le relative cariche, ruoli o funzioni nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso.

La carica è incompatibile con attività o incarichi suscettibili di comprometterne indipendenza e imparzialità e, in particolare, con:

- cariche direttive o esecutive in partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- esercizio dell'attività forense in favore di detenuti nella struttura penitenziaria situata nel territorio provinciale;
- cariche direttive o ruoli rappresentativi in associazioni, enti del Terzo settore o organizzazioni di volontariato operanti all'interno dell'istituto penitenziario provinciale.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro quindici giorni dalla nomina o dalla loro sopravvenienza, secondo l'art. 7, comma 6, del Regolamento. Il candidato è tenuto a dichiarare anche ogni situazione potenzialmente idonea a generare conflitto di interessi, affinché la Provincia possa valutarla.

Art. 6 – Termine e modalità di presentazione

La domanda, redatta secondo il modello allegato B, deve pervenire entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno lunedì 14 dicembre 2026** mediante una delle modalità ammesse dal sistema di protocollo della Provincia:

- consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente
- spedizione a mezzo raccomandata all'indirizzo di Piazza Aranci n. 35 Massa
- tramite posta elettronica certificata PEC: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

Nell'oggetto della PEC o sulla busta deve essere riportata la dicitura: "Candidatura alla nomina del Garante provinciale dei diritti delle persone private della libertà personale". Fa fede la data e l'ora di acquisizione al protocollo provinciale. Restano a carico del candidato i rischi derivanti da ritardi, disguidi o mancata consegna.

Art. 7 – Documentazione da allegare

Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum vitae, datato e sottoscritto, con descrizione analitica delle esperienze pertinenti, dei periodi, dei ruoli ricoperti e dei soggetti presso i quali sono state maturate;
- relazione motivazionale, di lunghezza non superiore a due pagine, contenente le ragioni della candidatura e un sintetico programma di attività per il mandato;
- copia di un documento di identità in corso di validità, salvo domanda sottoscritta digitalmente o altra modalità legalmente equivalente;
- eventuali documenti utili a comprovare titoli ed esperienze dichiarati, fermo restando il ricorso alle dichiarazioni sostitutive nei casi consentiti dalla legge.

La domanda e gli allegati devono essere sottoscritti. Non saranno valutati titoli o esperienze indicati in modo generico, privi degli elementi necessari a verificarne contenuto e durata.

Art. 8 – Dichiarazioni e controlli

La domanda contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia effettua i controlli previsti dalla normativa e può chiedere chiarimenti o documenti comprovanti quanto dichiarato. Le dichiarazioni non veritiere comportano le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, oltre all'esclusione o alla decadenza.

Art. 9 – Ammissibilità e soccorso istruttorio

Sono escluse le candidature pervenute oltre il termine, prive di sottoscrizione, presentate da soggetti non in possesso dei requisiti oppure affette da irregolarità essenziali non sanabili. Le carenze meramente formali o documentali possono essere oggetto di richiesta di regolarizzazione entro un termine assegnato, purché non riguardino il possesso dei requisiti alla data di scadenza e non comportino integrazione sostanziale del curriculum o alterazione della parità di trattamento.

Art. 10 – Modalità e criteri della valutazione comparativa

Il Servizio competente verifica l'ammissibilità delle domande.

La valutazione comparativa, effettuata sulla base della istruttoria predisposta dal Segretario generale, tiene conto della documentazione presentata e, ove ritenuto utile, mediante colloquio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

La valutazione considera complessivamente:

- qualità, durata, continuità e pertinenza dell'esperienza maturata nei settori indicati dall'art. 7 del Regolamento;
- conoscenza dell'ordinamento penitenziario, della tutela dei diritti umani e della rete istituzionale e sociale operante in materia;
- esperienze di ascolto, mediazione, monitoraggio, progettazione, coordinamento interistituzionale e inclusione socio-lavorativa;
- autonomia, indipendenza, equilibrio, capacità relazionale e assenza di conflitti di interessi;
- qualità e concreta realizzabilità della relazione motivazionale e del programma di attività.

La valutazione è di carattere comparativo e fiduciario-istituzionale, non determina una graduatoria concorsuale né attribuisce diritti soggettivi alla nomina. L'eventuale colloquio ha funzione di approfondimento e non consente di introdurre nuovi titoli maturati dopo la scadenza dell'avviso.

Art. 11 – Esito della procedura e nomina

All'esito dell'istruttoria la candidatura idonea è individuata ed espressa con Decreto del Presidente della Provincia. Il decreto del Presidente della Provincia sarà assunto previa verifica del possesso dei requisiti e acquisizione delle dichiarazioni definitive in materia di cause ostative, ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.

La Provincia può non procedere alla nomina qualora nessuna candidatura risulti adeguata. L'esito è pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo pretorio online, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati dalla Provincia di Massa-Carrara, quale titolare del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento della procedura e per gli adempimenti connessi alla eventuale nomina, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio; il mancato conferimento impedisce la partecipazione.

I dati possono essere comunicati ai soggetti coinvolti nel procedimento e diffusi soltanto nei limiti previsti dalla legge. Il curriculum destinato all'eventuale pubblicazione dovrà essere privo di dati non pertinenti o eccedenti, quali recapiti personali, firma autografa e informazioni non necessarie alle finalità di trasparenza.

Art. 13 – Responsabile del procedimento e informazioni

Il responsabile del procedimento è il Segretario generale, dott. Alessandro Paolini.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate al Servizio Supporto Organi e Segreteria Generale, Chiara Domenichini: c.domenichini@provincia.ms.it; telefono 0585816502.

Art. 14 – Pubblicità e disposizioni finali

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia di Massa-Carrara. La partecipazione comporta l'accettazione integrale del Regolamento e delle disposizioni dell'avviso. Per quanto non espressamente previsto si applicano il Regolamento provinciale e la normativa vigente.

Massa, data della sottoscrizione digitale

IL SEGRETARIO GENERALE